

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

NORME GENERALI

Art.1 - Oggetto

1. Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto dallo Statuto.

Art.2 - Condizioni per ottenere l'Anticipazione

1. L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;**
 - b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;**
 - c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;**
 - d) per ulteriori esigenze dell'aderente.**
2. L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.
3. Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo d'iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (indipendentemente dalla data di prima contribuzione). Ai fini del calcolo dell'anzianità sono considerati validi tutti i periodi d'iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.
4. Nel caso in cui l'iscritto abbia in essere "contratti di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio" l'erogazione dell'anticipazione di cui ai punti b), c) d), del precedente punto 1, è condizionata al ricevimento di esplicita liberatoria da parte dell'ente erogante. Le anticipazioni per spese mediche, di cui al punto a) del precedente punto 1, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
5. L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Art.3 - Importo dell'Anticipazione

1. L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue :
 - 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;
 - 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.
2. L'ammontare minimo è pari a 2.000 euro.
3. L'ammontare della posizione individuale è calcolato al valore della quota alla data dell'ultimo giorno del mese precedente quello di erogazione.
4. L'erogazione dell'Anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali.

5. L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale maturata alla data delle richieste, considerando eventuali anticipazioni percepite e non reintegrate. (ai sensi della normativa vigente non è possibile presentare richiesta per l'acquisto della prima casa di abitazione prima che siano trascorsi almeno 5 anni dalla precedente richiesta).

Art.4 - Oneri a carico dell'iscritto

1. A titolo di recupero dei costi amministrativi sostenuti, è prevista una somma di 20,00 euro, da prelevarsi al momento dell'erogazione. Tale onere verrà caricato sulla posizione dell'iscritto dal momento in cui sarà contenuta una previsione statutaria a riguardo.

Art.5 - Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

1. L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo. La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata al Fondo e trasmessa unitamente alla documentazione prevista.
2. Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.
3. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.
4. La documentazione prodotta dall'aderente dovrà essere di regola presentata in fotocopia, autenticata dal richiedente con firma in originale. Non sarà restituita .
5. In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.
6. L'Anticipazione deve essere richiesta entro 6 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa nei casi b) e c).

Art.6 - Reintegro della posizione

1. L'aderente ha facoltà di chiedere l'integrazione della posizione anticipata sulla base di apposito modulo che sarà predisposto dal fondo.

CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

A. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

1. L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la

necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico. Non sono ammissibili richieste di anticipazioni attinenti a terapie o interventi di importo economico inferiore a € 2.000.

2. L'Anticipazione è riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge, i figli o familiari fiscalmente a carico dell'aderente.
3. L'Anticipazione può essere richiesta entro 180 giorni dall'effettuazione della spesa.
4. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
 - certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
 - certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela (per i figli o per il coniuge);
 - fatture o ricevute fiscali in fotocopia, autenticati dal richiedente con firma in originale, attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale;
 - copia di un documento valido d'identità;
 - (eventuale – si veda Art.2 punto 4) attestazione di estinzione del debito della società finanziaria)

Il Fondo, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese documentate da idonea previsione di spesa, può corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale a produzione della documentazione fiscale di cui sopra. L'aderente deve impegnarsi a presentare le fatture entro 6 mesi dall'erogazione.

B. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

1. L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

L'Anticipazione viene erogata sia in caso di acquisto precedente (1) che successivo (2) alla maturazione degli otto anni di iscrizione al Fondo purché siano rispettate le seguenti condizioni.

(1)ACQUISTO PRECEDENTE:

- b) l'acquisto (atto di compravendita notarile) deve essere avvenuto entro e non oltre i 18 mesi precedenti la data di decorrenza degli otto anni di iscrizione al Fondo.
- c) La domanda di anticipazione deve essere presentata entro 18 mesi dal compimento degli otto anni di iscrizione al Fondo.

(2) ACQUISTO SUCCESSIVO:

- a) la domanda di anticipazione deve essere presentata al Fondo entro 18 mesi dalla data dell'acquisto (atto di compravendita notarile) - si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto- .

N.B. Nel caso non siano rispettate le condizioni indicate non si darà corso all'anticipazione .

A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto **i seguenti documenti:**

- in caso di acquisto della prima abitazione per i figli, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela;

- autocertificazione della destinazione a prima casa di abitazione mediante dichiarazione (modulo predisposto dal Fondo) attestante che l'iscritto o figlio non è proprietario, anche in comunione con il coniuge, di altro immobile di civile abitazione ubicato nel comune di residenza dello stesso e che comunque trattasi di prima casa agli effetti del D.P.R. 191/1986;

Detta autocertificazione non è necessaria qualora la dichiarazione attestante la destinazione a prima casa sia già contenuta nel rogito notarile.

- copia di un documento valido d'identità;

- (eventuale – si veda Art.2 punto 4) attestazione di estinzione del debito della società finanziaria)

2. Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:

a) acquisto da terzi;

b) acquisto in cooperativa;

c) costruzione in proprio.

La **documentazione ulteriore** da produrre è, inoltre, la seguente:

d) In caso di acquisto da terzi,

1. copia conforme dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere esibito il rogito definitivo entro 6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione oppure entro 60 giorni dalla data di stipula del rogito prevista nel preliminare di compravendita).

e) In caso di acquisto in cooperativa,

1. in via provvisoria, copia dell'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, copia del contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa
2. la documentazione degli esborsi sostenuti o da sostenere (copia)
3. in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio.

f) In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata:

1. la concessione edilizia ;
2. il titolo di proprietà del terreno;
3. le fatture che attestino il pagamento delle spese relative a progettazione lavori, acquisto materiale, esecuzione lavori.
4. successivamente il certificato di ultimazione dei lavori.

Tutta la documentazione deve essere inviata in fotocopia autenticata dal richiedente con firma in originale.

C. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione.

L'Anticipazione è concessa all'aderente a norma di legge : Lg. 5/8/78 n. 457 art. 31 c.1.).

Tipologia degli interventi ammessi :

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione

Tipologia delle spese ammesse :

- progettazione lavori
- acquisto materiali
- esecuzione lavori
- relazione di conformità
- imposte e diritti pagati per concessioni
- autorizzazioni ed oneri di urbanizzazione

L'erogazione viene concessa sia in caso di ristrutturazione precedente (1) che successiva (2) alla maturazione degli otto anni di iscrizione al Fondo purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

(1) RISTRUTTURAZIONE PRECEDENTE:

- a) I lavori si devono essere conclusi entro e non oltre i 18 mesi precedenti la data di decorrenza degli otto anni di iscrizione al Fondo. Faranno fede e verranno rimborsate le fatture emesse nell'intervallo di tempo suddetto. Verrà data precedenza progressiva di rimborso alla fattura di maggior importo. In ogni caso si rimborseranno le spese fatturate fino ad un importo massimo del 75% del montante finale accumulato).
- b) La domanda deve essere presentata entro 18 mesi dal compimento degli otto anni di iscrizione al Fondo.

(2) RISTRUTTURAZIONE SUCCESSIVA:

- a) la domanda deve essere presentata al Fondo entro 18 mesi dalla data di emissione della fattura di maggior importo. In ogni caso si rimborseranno le spese fatturate in tale intervallo di tempo fino ad un importo massimo del 75% del montante finale accumulato.

N.B. Nel caso non siano rispettate le condizioni indicate non si darà corso all'anticipazione .

La documentazione da produrre è la seguente :

- 1. copia di un documento valido d'identità;

2. (eventuale – si veda Art.2 punto 4) attestazione di estinzione del debito della società finanziaria) ;
3. copia dell'atto che dimostri il titolo di proprietà;
4. dichiarazione che attesti che l'intervento riguarda la prima casa di abitazione (copia);
5. copia delle ricevute di pagamento ICI dell'anno precedente; se non dovuta l'iscritto deve dichiarare :
6. (*) copia della DIA (dichiarazione di inizio lavori) o documento equipollente, se prevista dalla legislazione vigente in materia edilizia;
7. eventuale copia della delibera assembleare e tabella millesimale nel caso di lavori su parti comuni dell'immobile;
8. (*) copia della comunicazione preventiva della ASL della data di inizio lavori;
9. eventuale capitolato dei lavori da effettuare sottoscritto da professionista abilitato, in copia ;
10. copia delle fatture e dei bonifici di pagamento oppure del preventivo dei lavori: nel caso di presentazione di preventivo l'aderente si deve impegnare a presentare le fatture e le ricevute dei bonifici entro 6 mesi dall'erogazione

(*) nel caso l'aderente non debba presentare il documento DIA e comunicazione alla ASL (poiché trattasi di interventi di manutenzione ordinaria) deve risultare nella fattura o nel preventivo che gli interventi riguardano lavori di ristrutturazione per "manutenzione ordinaria".

D. Ulteriori esigenze dell'aderente

L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze.
In tale ipotesi, la documentazione richiesta è la seguente :

1. copia di un documento valido d'identità;
2. (eventuale – si veda Art.2 punto 4) attestazione di estinzione del debito della società finanziaria).

Considerata la notevole dinamica della normativa di riferimento dovuta a regolamenti che saranno emanati nel corso di quest'anno , le indicazioni di questo documento potrebbero subire delle modifiche successive.
